

**E. PROCEDURA**

- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

**a) Questionari**

- (12) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produitori in Ucraina e agli importatori nella Comunità conosciuti alla Commissione o che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità ucraine e moldave. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (13) In ogni caso, tutte le parti interessate sono tenute a contattare la Commissione entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda e, in caso contrario, per richiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica a tutte le parti interessate.
- (14) Le autorità ucraine e moldave saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

**b) Raccolta delle informazioni e audizioni**

- (15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

**c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o da dazi**

- (16) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti in esame possono essere esenti da registrazione o da dazi se non costituiscono una forma di elusione.
- (17) La presunta elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento degli esportatori che possono provare di non partecipare a tali pratiche

elusive. Sembra pertanto necessario dare agli esportatori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dei prodotti da loro esportati dalla registrazione o dai dazi. Gli esportatori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4.

**F. REGISTRAZIONE**

- (18) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni dei prodotti in esame per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Moldavia.

**G. TERMINI**

- (19) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualsiasi altra informazione di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
  - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (20) È importante notare che al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

**H. MANCATA COLLABORAZIONE**

- (21) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro i termini stabiliti nel presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Il ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 può condurre a risultanze meno favorevoli per la parte in questione di quelle cui si sarebbe giunti se avesse cooperato,